

Il mancato pagamento di alcuni lavoratori dipendenti non è sempre indice dello stato di insolvenza

Tribunale di Padova, 19 novembre 2015. Presidente estensore Maria Antonia Maiolino.

Dichiarazione di fallimento - Mancato pagamento dei lavoratori dipendenti - Temporanea difficoltà - Stato d'insolvenza - Esclusione

omissis

Rilevato che i quattro ricorrenti vantano un credito di circa € 96.000 complessivi per TFR e stipendi non versati; gli stessi istanti chiariscono in ricorso che la società resistente ha acquisito il ramo d'azienda presso cui lavoravano a seguito di affitto e sostengono l'intervenuto accollo del debito per arretrati e TFR: i ricorrenti quindi distinguono il debito per stipendi non pagati accumulato in capo alla società affittante da quello per TFR e stipendi non pagati maturato in capo all'odierna resistente; rilevato che la resistente si è costituita, negando un proprio debito rispetto agli stipendi non pagati dall'affittante e riconoscendo solo un proprio debito complessivo di € 37.000 circa: precisa altresì la debitrice che si tratta di un debito quasi esclusivamente riconducibile al TFR maturato presso la dante causa, che i lavoratori avevano chiesto in pagamento a seguito di dimissioni "cumulative" dopo circa sei mesi dall'affitto di ramo d'azienda e per il quale la resistente si era impegnata ad un pagamento rateale, cui stava effettivamente facendo fronte; negava comunque di versare in situazione di irreversibile insolvenza; ritenuto che difettino nel caso di specie elementi univocamente sintomatici dell'insolvenza: in primo luogo i ricorrenti – su cui grava il relativo onere della prova - hanno dedotto al riguardo il solo mancato versamento delle somme dovute, senza aver neppure tentato una procedura esecutiva: la società è attiva ed operante, quindi in assenza di prova contraria ben poteva risultare fruttuoso un pignoramento mobiliare o di crediti; in secondo luogo, il bilancio relativo all'esercizio 2014 registra un sostanziale equilibrio finanziario della società e dalle informazioni assunte non sono emerse altre criticità: non risultano protesti, decreti ingiuntivi, esecuzioni o debito erariale; infine, il pagamento rateale dei debiti (per lo più) "ereditati" dalla dante causa da un lato risulta costante e, dall'altro lato, va comunque calato nella situazione di fatto in cui la resistente si è trovata ad operare: costituita a gennaio 2014 (si veda la visura) ed accollatasi il debito per TFR dei dipendenti (circostanza pacifica), ha dovuto fronteggiare in unica soluzione l'ingente debito per TFR di tutti i dipendenti che hanno deciso di dare le dimissioni contestualmente nell'estate 2014 (circostanza pacifica): quindi, se difficoltà sia configurabile, allo stato la stessa risulta meramente transitoria; rilevato che, in replica alle difese della resistente, i ricorrenti stigmatizzano ai fini del presupposto dell'insolvenza il ritardo con cui sarebbero avvenuti alcuni versamenti ed il mancato accordo al riguardo: vale però osservare da un lato come questa difesa non valga a confutare l'esclusione del presupposto di insolvenza sulla base delle prime due

questioni evidenziate al punto che precede; dall'altro come, nella situazione concreta esposta, l'irregolarità del pagamento denunci al più una transitoria difficoltà, ma non certo una irreversibile insolvenza, incompatibile con la prosecuzione dei versamenti periodici; ritenuto in conclusione che non ricorrano i presupposti per la dichiarazione di fallimento; ritenuto quanto alla domanda di rifusione delle spese legali formulata dalla resistente che la stessa appaia fondata, giacché l'istanza di fallimento si basava – come anticipato – sulla sola esistenza del debito, peraltro vantato in maniera nettamente superiore rispetto al dovuto: la prospettazione degli istanti risultava invece carente rispetto al presupposto dell'insolvenza ed ha trovato smentita sulla base di circostanze nella piena disponibilità dei ricorrenti, quali il pagamento rateale prima ed i dati di bilancio poi: elementi a fronte dei quali parte ricorrente ha insistito nella propria richiesta di fallimento fino all'ultima udienza: gli oneri vanno liquidati d'ufficio, tutto ciò premesso, il Collegio

P.Q.M

rigetta il ricorso di cui in epigrafe;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla società resistente, liquidate d'ufficio in € 1.500, oltre 15%, IVA e CPA come per legge.

Padova, 19.11.2015

Il Presidente

Maria Antonia Maiolino